

DETERMINA N. 81/2022

SERVIZIO DI FONIA FISSA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “TELEFONIA FISSA 5”.

PROROGA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.525,00 (IVA COMPRESA) SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. CIG 770814634E

il Segretario generale

Premesso che:

- con e-mail in data 23 giugno 2022, l'Ufficio ICT ha comunicato la necessità di garantire la continuità del servizio di fonia fissa, attualmente affidato con determina n. 116/2018 del 28 novembre 2018 alla società Fastweb S.p.A. in adesione alla Convenzione Consip “Telefonia 5”, per una durata triennale, per un corrispettivo pari a € 11.221,20 (€ 13.689,87 IVA compresa);
- il servizio è stato avviato il 31 luglio 2019 ed è pertanto in scadenza al 30 luglio p.v.;
- in relazione alla Convenzione su indicata, la Consip S.p.a. ha disposto la proroga della stessa fino al 2 ottobre 2022 e di conseguenza i singoli contratti esecutivi sono di fatto prorogati fino a tale data;
- come previsto dalla Convenzione, è altresì facoltà delle Amministrazioni interessate procedere alla proroga dei singoli contratti di ulteriori 12 mesi e pertanto fino al 2 ottobre 2023;
- come da comunicazione sul Portale Acquistinretepa, tale proroga potrà essere formalizzata mediante apposita comunicazione al fornitore prima della scadenza minima, come espressamente previsto dall'art. 5, comma 5, della Convenzione su indicata;

Ritenuto, pertanto, nelle more dell'attivazione di una nuova Convenzione, di procedere alla proroga tecnica del servizio attualmente affidato alla Fastweb S.p.a. fino al 2 ottobre 2023, per un corrispettivo stimato massimo pari a € 3.500,00, oltre IVA, per complessivi € 4.270,00;

Visti:

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti), e successive modifiche ed integrazioni;
 - il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
 - il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- l'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.”;*
- l'art. 1, comma 7, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento, tra le altre, alla categoria telefonia;
 - il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 bis, comma 3, dispone che

le spese di importo pari o inferiore ad € 20.000,00 sono disposte con determina a firma congiunta del Segretario generale e del Responsabile dell'Ufficio Amministrazione (leggasi Ufficio Contabilità, bilancio e autofinanziamento) e l'art. 16, comma 1, prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo e l'art. 47 che prevede, tra i compiti assegnati all'Ufficio Amministrazione (leggasi Ufficio Risorse umane e affari generali), quello di provvedere all'acquisto di quanto occorre per il funzionamento degli uffici dell'Autorità;
- il Bilancio di previsione per il 2022 e pluriennale 2022-2024, approvato con Delibera n. 180/2021 del 16 dicembre 2021, il quale presenta la sufficiente disponibilità di fondi per sostenere la suddetta spesa;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di prorogare il contratto relativo al servizio di fonia fissa con la società FASTWEB S.p.A., in adesione alla convenzione Consip "Telefonia 5", fino al 2 ottobre 2023, per un corrispettivo stimato massimo pari a € 3.500,00, oltre IVA, per complessivi € 4.270,00;
2. di impegnare la spesa di € 1.525,00 (IVA compresa) al capitolo 40300, denominato "Spese per contratti, utenze e servizi accessori Torino e Roma" del Bilancio di previsione 2022, codice Piano dei Conti U.1.03.02.05.001, a favore di FASTWEB S.P.A., con sede in Milano, Via Caracciolo n. 51 (Codice fiscale e P. IVA: 12878470157);
3. di dare atto che la spesa di € 2.745,00, relativa all'esercizio 2023, sarà impegnata ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4, del vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità;
4. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Benente, in qualità di Direttore dell'Ufficio Risorse umane e affari generali, incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina, mentre il direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing. Nushin Fehrang, direttore dell'Ufficio ICT;
5. di autorizzare il pagamento a seguito del ricevimento di regolari fatture e sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dalla ditta affidataria;
6. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 29/06/2022

il Segretario generale
GUIDO IMPROTA / ArubaPEC
S.p.A.